

IL GIUDICE DEL LAVORO HA DATO RAGIONE AL **CoAS Medici**.

ANCORA UNA VITTORIA GIUDIZIARIA PER GLI ISCRITTI.

Ricorderete che il Decreto Legislativo n. 78/2010 aveva previsto all'art. 9 che dal 01-01-2011 gli stipendi dei Medici non potessero andare incontro ad aumenti che non dipendessero da svolgimento di incarichi diversi da quello precedentemente ricoperto.

Noi del **CoAS Medici** ritenemmo che nel Contratto Nazionale di Lavoro in vigore all'epoca, fosse chiaro che, a valutazione positiva, il Dirigente Medico che compiva 5 anni di servizio, acquisisse di diritto ad un incarico di Lett. "C", con i relativi emolumenti; in particolare :

- 1) l'indennità di esclusività sarebbe aumentata da 193,78 € fino a 782,15€ mensili, e
- 2) le indennità di posizione fissa e variabile, strettamente connesse alla variazione di ruolo e di responsabilità, sarebbero aumentate almeno secondo il minimo previsto dalle tabelle contrattuali per gli incarichi di Lett. "C".

L'Azienda sanitaria di cui erano dipendenti alcune nostre Iscritte, negò questa possibilità anche dopo la diffida presentata dallo Studio Legale di riferimento del **CoAS Medici**.

Il giudice del lavoro, invece, proprio i giorni scorsi, si è espresso in modo del tutto favorevole alle nostre iscritte, condannando l'Azienda Sanitaria al pagamento delle somme non versate dal momento del compimento dei 5 anni di servizio.

-----0000000-----

Quali sono le considerazioni che hanno indotto il **CoAS Medici** a sostenere il gruppo delle nostre Iscritte in una causa civile contro l'Azienda Sanitaria datrice di lavoro ?

Tutti gli Iscritti partecipanti al ricorso erano Dirigenti Medici assunti a tempo indeterminato, con un rapporto di lavoro in regime di esclusività, con anzianità di

servizio pari o di poco superiore ai 5 anni, e con valutazione positiva sulla qualità del lavoro svolto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 502/1992 e artt. 31 comma 2 e 32 del CCNL del 08-06-2000.

Inoltre l'Art.42 del CCNL del 08-06-2000 istituisce la indennità di esclusività per i Dirigenti Medici che accettano di lavorare esclusivamente per il Datore di Lavoro pubblico; il 5° comma dell'Art. 5 del succitato CCNL prevede inoltre che al compimento del 5° anno di servizio il dirigente veda la propria esperienza remunerata in misura maggiore proprio dalla indennità di esclusività. L'unica condizione richiesta dalle norme contrattuali (Art. 31, comma 2) era e rimane l'esito positivo della verifica.

Ma, il compimento del 5° anno di servizio con verifica positiva, comporta (Art. 28 del CCNL 03-11-22005) anche l'obbligo di conferimento incarico con conseguente rideterminazione della retribuzione di posizione nelle due componenti fissa e variabile, secondo le tabelle contrattuali.

-----oooOooo-----

E' necessario ricordare che le norme contrattuali e legislative in vigore nel 2010 (anno del decreto legislativo che bloccava la progressione stipendiale) prevedevano una significativa variazione nelle competenze dei Dirigenti Medici nel momento in cui venivano giudicati positivamente dopo il 5° anno di lavoro. Fino al compimento del 5° anno lavoravano infatti sotto la responsabilità del Direttore della U.O.C. cui erano stati assegnati, e solo con il passaggio dalla Lettera "D" alla Lettera "C", assumevano la piena responsabilizzazione del proprio operato. Si trattava quindi di un vero salto professionale non rinviabile.

Il Decreto Legislativo del 30-07-2010 bloccava il trattamento economico complessivo, compreso il trattamento accessorio. Abbiamo quindi sostenuto in Sede Giudiziaria che l'indennità di esclusività non potesse essere ricompresa né nel trattamento fondamentale né nel trattamento accessorio, in quanto nel CCNL del 08-06-2000 viene definita *"un elemento distinto della retribuzione, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 5, comma 2, del CCNL"*.

La indennità di esclusività è infatti una voce che entra a far parte dello stipendio mantenendo la natura premiale per i Dirigenti Medici che scelgono l'esclusività del rapporto; è quindi un emolumento strettamente connesso alla tipologia del rapporto di lavoro scelto dal Dirigente.

Altra considerazione da non tralasciare nella giustificazione della richiesta di adeguamento della indennità di esclusività nonostante il blocco, è che il conseguimento da parte del Dirigente Medico della piena responsabilità del proprio operato, deve essere considerato un evento straordinario che avviene una sola volta nella carriera. Solo con l'esito positivo della verifica al termine del quinquennio, il Dirigente Medico assume appieno le sue caratteristiche di autonomia professionale, mentre fino al termine del primo quinquennio può svolgere solo funzioni di collaborazione del Responsabile della Struttura e degli altri Dirigenti Medici strutturati [incarico di Lett. "D"].

Il Tribunale adito ha accettato le considerazioni dei RICORRENTI ed ha condannato l'Azienda presso cui lavoravano già prima del 2010 a pagare le cifre richieste come Indennità di esclusività e Indennità di posizione fissa e variabile connesse al compimento del quinto anno di servizio con verifica positiva.

CoAS Medici, nonostante la sfiducia manifestata da parte degli altri Sindacati Medici, ha deciso di portare avanti questa istanza - a proprio carico - in difesa delle proprie Iscritte.

Le conclusioni del Giudice ci hanno dato ragione e siamo ben lieti di condividere questa nuova vittoria.

-----oooOooo-----

Chi fosse interessato al testo della sentenza, può richiederla ad: info@coasmedici.it